

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 206-208-214/A

**Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16
del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di
sosta temporanea a fini turistici**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 206

presentata dai Consiglieri regionali
CANU - MANCA Ignazio - SAIU - ENNAS - COSSA - SATTA Giovanni Antonio - SALARIS

il 14 settembre 2020

Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16
(Norme in materia di turismo)

PROPOSTA DI LEGGE N. 208

presentata dai Consiglieri regionali
CIUSA - MANCA Desirè Alma - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 15 settembre 2020

Contributo per i comuni in materia di plein air

PROPOSTA DI LEGGE N. 214

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - GANAU - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA - PISCEDDA

il 13 ottobre 2020

Disposizioni in materia di turismo itinerante

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario - PIRAS, Segretario - CANU, relatore - CERA - CUCCU - FANCELLO - MORO - PIRAS - LAI, Osservatore - MURA, osservatore

pervenuta il 14 settembre 2021

Nella seduta del 27 gennaio 2021, della Quinta Commissione ho illustrato la proposta di legge n. 206 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)) e disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici", che mi vede prima firmataria nonché proponente.

L'obiettivo che mi ha mosso alla presentazione della proposta di legge è quello di colmare una carenza regionale in materia di turismo, con la finalità di incentivare la realizzazione di aree di sosta attrezzate comunali da destinare al turismo itinerante in autocaravan, normando e regolamentandone la gestione, le modalità d'uso degli spazi a ciò destinati e i requisiti minimi che devono possedere anche in termini di dotazioni impiantistiche, tecnologiche e di accessibilità.

Si tratta di una esigenza che arriva dal territorio, dal mondo dei camperisti e dai rappresentanti delle associazioni.

Il turismo itinerante in autocaravan è una risorsa poco valorizzata nella nostra regione, a volte soggetta a pregiudizi, benché si tratti di una vacanza sostenibile in termini economici ed ambientali.

Infatti, il turismo itinerante in Sardegna è notevolmente incrementato negli ultimi decenni, diventando sempre più, specialmente per le famiglie, non solo un modo per trascorrere la vacanza nella nostra isola, ma un importante elemento di conoscenza etno-antropologica, delle bellezze monumentali, architettoniche e delle valenze ambientali e paesaggistiche che di fatto differenziano l'offerta turistica della Regione rispetto ad altre realtà regionali italiane, europee e mondiali.

Per incentivare lo sviluppo di questo tipo di turismo è fondamentale avere una maggiore capacità ricettiva, che darà impulso alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla valorizzazione del nostro territorio anche nei mesi di spalla specialmente in quei territori interni le cui bellezze naturalistiche e paesaggistiche sono usufruibili tutto l'anno.

Da qui la volontà di andare incontro alle esigenze dei comuni, primi destinatari della proposta di legge, per dare strutture ricettive che siano ben attrezzate all'accoglienza del turismo itinerante. A tal proposito i comuni individuano all'interno del proprio territorio delle aree da destinare ad "aree di sosta attrezzate", la cui realizzazione sarà incentivata attraverso la concessione di un contributo regionale.

Durante la seduta della V Commissione del 25 febbraio 2021, abbiamo passato al vaglio anche le proposte di legge n. 208 (Contributo per i Comuni in materia di plein air) e n. 214 (Disposizioni in materia di turismo itinerante), convergenti sulla medesima materia ed ho ritenuto importante accoglie-

re gli spunti integrativi apportati dalle altre due proposte di legge al fine di giungere ad un testo unitario e il più completo possibile.

Pertanto la Quinta Commissione ha deliberato di procedere al loro esame congiunto, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Regolamento interno.

Nella successive sedute sono stati auditi i rappresentanti delle seguenti associazioni: AIASC "Associazione italiana aree soste camper", APC "Associazione produttori caravan e camper", ACT Italia "Associazione campeggiatori turistici d'Italia, ASSOCAMP, CONFEDERCAMPEGGIO, CLUB CAMPERISTI SARDI e ASSOCIAZIONE CAMPERISTI TORRES, i quali hanno espresso un parere sostanzialmente positivo sui testi in esame, in particolare, l'intento di agevolare e rendere maggiormente fruibile il turismo itinerante attraverso la realizzazione di apposite aree sosta comunali, con particolare riferimento alle zone interne.

La Quinta Commissione, nella seduta del 23 giugno 2021, ha deliberato la predisposizione di un testo unificato delle tre proposte di legge e, nella successiva seduta del 1° luglio 2021, ha provveduto alla nomina di un'apposita sottocommissione incaricata di predisporre una bozza di testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.

Il testo unificato delle proposte di legge predisposto dalla sottocommissione è stato esaminato dalla Quinta Commissione nella seduta del 21 luglio 2021. La Commissione ha approvato all'unanimità i singoli articoli, sospendendo l'approvazione finale per l'acquisizione del parere della Terza Commissione sugli aspetti finanziari del provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno, e del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1.

Nella successiva seduta del 31 agosto 2021, la Quinta Commissione ha preso atto del parere favorevole reso dalla Terza Commissione sulla norma finanziaria e dell'avvenuto decorso del termine di 15 giorni previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 per l'espressione del parere del Consiglio delle autonomie locali e ha proceduto all'approvazione finale all'unanimità del testo unificato n. 206-208-214 (Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e disciplina delle aree attrezzate comunali di sosta temporanea a fini turistici).

Il provvedimento licenziato dalla Commissione si compone di quattro articoli, di seguito illustrati:

- l'articolo 1 introduce alcune modifiche all'articolo 21 "Aree di sosta temporanea a fini turistici" della legge regionale 28 luglio 2017 "Norme in materia di turismo".
In particolare, è soppresso il comma 1 e sono modificati i commi 2 e 3, portando da 48 ore a 72 ore, ulteriormente incrementabili a 120 ore per il 30 per cento delle piazzole, il periodo di sosta massima consecutiva consentita nelle aree attrezzate di sosta temporanea e introducendo una maggiore specificazione delle dotazioni minime che devono essere presenti in tali aree. Viene inserito, inoltre, nel corpo dell'articolo 21 un comma ulteriore, il 3 ter, che prevede che le aree di sosta temporanea possano essere realizzate anche dall'Agenzia regionale Forestas, negli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità;
- l'articolo 2 introduce all'interno della legge regionale n. 16 del 2017, dopo l'articolo 21, degli articoli ulteriori, 21 bis, 21 ter e 21 quater, aventi la funzione di disciplinare le aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici. In particolare, l'articolo 21 bis prevede che, al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni possano individuare, nel proprio territorio, delle aree pubbliche da destinare ad aree comunali attrezzate di sosta temporanea, ubicandole, preferibilmente in zone di interesse ambientale e paesaggistico, dove non siano già presenti aree attrezzate; la realizzazione e la gestione delle aree compete ai Comuni, fatta salva la possibilità di affidarne la gestione a soggetti privati, da individuarsi attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 21 ter individua le modalità di realizzazione ed i requisiti che devono essere posseduti dalle aree di sosta, con particolare riferimento ai portatori di disabilità, il rispetto della naturalità dei luoghi, il minor impatto possibile e prefiggendosi l'obiettivo del maggior risparmio energetico.

Infine, l'articolo 21 quater prevede che la Regione possa concedere ai comuni appositi contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea, nella misura massima di euro 50.000 per area attrezzata, individuando le ulteriori dotazioni qualificanti di priorità nella concessione del contributo, quali: l'automazione degli accessi, l'illuminazione a risparmio energetico, l'installazione di fonti energetiche rinnovabili e colonnine di ricarica, la presenza di aree e spazi dedicati agli animali d'affezione, disponibilità per gli utenti di un'applicazione multimediale.

- L'articolo 3 disciplina la parte finanziaria e prevede che per le finalità di cui alla presente legge sia stanziata la somma di euro 1.500.000 annui per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, individuando le relative coperture; e per gli anni successivi nei limiti delle risorse stanziate annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 2.
- l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Parere della Terza Commissione permanente

La Terza Commissione nella seduta del 5 agosto 2021, ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto, condizionato al recepimento delle osservazioni in allegato e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Parere del Consiglio delle autonomie locali

Non pervenuto

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 in materia di disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

Art. 1

Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 16 del 2017
(Area di sosta temporanea a fini turistici)

1. All'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo dell'articolo è così sostituito: "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici";
- b) il comma 1 è abrogato;
- c) il comma 2 è così sostituito:
"2. Sono "Aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive";
- d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. In deroga al limite temporale di cui al comma 2 è consentita la sosta fino a un massimo di 120 ore consecutive in un numero di piazzole non superiore al 30 per cento del totale delle piazzole presenti nell'area.";
- e) il comma 3 è così sostituito:
"3. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:
 - a) pozzetto di scarico autopulente e/o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;
 - d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;

- e) impianto di videosorveglianza;
 - f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;
 - g) adeguato sistema di illuminazione;
 - h) sistema antincendio;
 - i) almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;
 - j) apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.";
- f) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
"3 ter. L'Agenzia regionale "Foresta" può realizzare, all'interno degli ambiti territoriali di cui ha la disponibilità, le aree attrezzate di cui al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 3."

Art. 2

Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 sono aggiunti i seguenti:

- a) "Art. 21.1 (Aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)
1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano, nel proprio territorio, aree pubbliche da destinare a aree comunali attrezzate di sosta temporanea di autocaravan a fini turistici.
 2. La localizzazione delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche e ai vincoli paesaggistici, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, e dell'offerta turistica esistente.
 3. Le aree di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone di interesse ambientale e paesaggistico, dove non siano già presenti aree attrezzate, per promuoverne la conoscenza e lo sviluppo, nelle vicinanze dei principali assi viari.
 4. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati alla realizzazione, gestione e controllo delle aree di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di affidare la gestione a soggetti privati, comprese le società cooperative di nuova costituzione, a seguito dell'espletamento di una appo-

sita procedura ad evidenza pubblica.

5. In caso di carenza di aree pubbliche idonee, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con soggetti privati, individuati con procedura ad evidenza pubblica, proprietari di aree adeguate o adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari da destinare alla realizzazione di aree comunali di sosta temporanea a fini turistici.

6. Al fine della rilevazione statistica del movimento turistico regionale i soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le partenze ai comuni competenti per territorio.";

b) "Art. 21.2 (Specifiche delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. Le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici sono realizzate nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 21 e di quanto previsto dal presente articolo.

2. Le aree sono progettate e dimensionate in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi. In carenza di vegetazione spontanea, l'area di sosta è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato sono adottati sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.

3. All'interno dell'area è riservato un numero congruo di piazzole, nella misura di almeno una piazzola ogni dieci e, comunque, in misura non inferiore a un'unità, a quei mezzi in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale; è, comunque, assicurata la fruizione di tutte le aree a chiunque abbia capacità motoria limitata, mediante l'installazione di tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili.

4. Nella realizzazione delle aree sono adottate già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sov-

venzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e segnalate con apposita segnaletica recante il numero delle piazzole e la scritta: "Area comunale attrezzata di sosta temporanea autocaravan";

c) "Art. 21.3 (Concessione di contributi per le aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici)

1. La Regione può concedere ai comuni, in forma singola o associata, con precedenza per i comuni che intendono associarsi, appositi contributi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nella misura massima di 50.000 euro per area attrezzata così differenziati per tipologia di intervento:

a) per interventi di ristrutturazione, ampliamento o riqualificazione di aree comunali di sosta attrezzata già esistenti: fino a un massimo di 15.000 per area;

b) per interventi di nuova realizzazione di aree comunali di sosta attrezzata: fino a un massimo di 50.000 euro per area.

2. Fatta salva la priorità per i comuni associati di cui al comma 1, costituiscono ulteriori elementi di priorità nella concessione del contributo:

a) la presenza di automatismi per gli ingressi e gli accessi ai servizi;

b) l'installazione di adeguata illuminazione, preferibilmente con tecnologia a led;

c) l'installazione di sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) la facilità di collegamento con l'area urbana, a piedi o grazie a linee di trasporto pubblico o a servizi navetta;

e) la realizzazione dell'intervento in chiave "green" attraverso l'installazione di fonti energetiche alternative o l'utilizzo di accorgimenti per il risparmio idrico ed energetico;

f) la presenza di una o più colonnine di carica per i mezzi elettrici;

g) una dimensione delle piazzole di sosta tale da permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo;

h) la presenza all'interno dell'area di uno o più piazzole riservate ai disabili ulteriori rispetto alle dotazioni minime;

- i) la presenza all'interno dell'area di almeno uno spazio dedicato agli animali d'affezione;
- j) la disponibilità di un'APP mobile di servizio con possibilità per gli utenti di segnalare eventuali anomalie.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, disciplina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1. La deliberazione é sottoposta al parere della Commissione consiliare competente in materia, che si esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata in favore dei comuni la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2021-2023 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 18 - programma 01 - titolo 2

2021	euro	1.500.000
2022	euro	1.500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2021	euro	1.500.000
2022	euro	1.500.000

3. A decorrere dall'anno 2023 all'autorizzazione della spesa prevista al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 18 - programma 01 - titolo 2.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).